REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(Art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

(Il presente regolamento costituisce allegato al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi)

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto / Procedure di affidamento / Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 Destinatari e ammontare dell'incentivo
- Art. 3 Ripartizione dell'incentivo
- **Art. 4 Quota del 20%**
- Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 Accertamento delle attività svolte
- Art. 7 Liquidazione del compenso incentivante
- Art. 8 Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti
- Art. 9 Varianti in corso d'opera (modifica dei contratti)
- Art. 10 Liquidazione fondo incentivante ante D.Lgs. n. 36/2023

Art. 1 - Oggetto / Procedure di affidamento / Oneri per le attività tecniche

- 1. Gli oneri per le attività tecniche relativi alle singole procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.
- 2. La misura complessiva dell'incentivo non superabile è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

L'incentivo non si applica in caso di affidamento diretto.

L'incentivo si applica secondo percentuali in misura inversa all'importo a base dell'affidamento, in modo che ad importi più alti corrisponda una percentuale più bassa.

La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle allegate al presente regolamento

- 3. L'importo è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
- 4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 - Destinatari e ammontare dell'incentivo

- 1. La quota dell'80% relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono tassativamente le seguenti prestazioni:
 - responsabile unico del progetto RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
 - collaborazione all'attività del RUP con riferimento alla gestione documentale;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;

- verifica di conformità:
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.
- 2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività oggetto di incentivo deve uniformarsi ai criteri della rotazione se possibili e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di affidamento (appalto/concessione).
- 3. I dipendenti sono identificati nel provvedimento del Responsabile del Servizio ed assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti e/o sub procedimenti e delle attività assegnate.
- 4. La suddivisione dell'incentivo deve essere effettuata nel provvedimento di assegnazione e sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle.
- 5. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.
- 6. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario tenendo conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate.
- 7. Il rispetto di quanto stabilito è accertato come presupposto giuridico alla base del provvedimento di liquidazione dell'incentivo e se ne deve dare esplicito atto nel provvedimento di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio.
- 8. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente Regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate:
 - per OPERE o LAVORI PUBBLICI rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - o per opere e lavori fino a € 1.000.000,00 (riferimento normativo ex art. 50, comma 1 lettera c
 del D.Lgs n. 36/2023) il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
 - o per opere e lavori di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 5.382.000,00 (riferimento normativo ex art. 50, comma 1 lettera d del D.Lgs n. 36/2023) il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
 - o per opere e lavori di importo superiore ad € 5.382.000,00 (soglia di rilevanza europea ex art.
 14, comma 1 lettera a del D.Lgs n. 36/2023) il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;
 - per **SERVIZI** o **FORNITURE** rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento: (riferimenti normativi: art. 45, comma 2; art. 8, punto 2 allegato al Codice; art. 114; Allegato II.14; art. 32)
 - a) il presente regolamento si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione;
 - b) Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP ed è quindi nominato nei seguenti casi:
 - prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice;
 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;
- contratti di servizi di particolare importanza, che per qualità o importo delle prestazioni, comportino che il direttore dell'esecuzione debba essere diverso dal RUP;
- c) sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;

d) percentuali:

- a. per servizi o forniture fino a € 215.000,00 (soglia di rilevanza europea ex art. 14, comma 1
 lettera c del D.Lgs n. 36/2023) il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b. per servizi o forniture di importo superiori ad € 215.000,00 (soglia di rilevanza europea ex art.
 14, comma 1 lettera c del D.Lgs n. 36/2023) il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara.

Art. 3 - Ripartizione dell'incentivo

- 1. La quota dell'80% dell'incentivo può essere ripartita tra i dipendenti che hanno collaborato nel progetto:
- 2. Il Fondo per le funzioni tecniche è ripartito sulla base delle indicazioni dettate dal presente regolamento.
- 3. In caso di svolgimento da parte di soggetti esterni di qualcuna delle attività oggetto delle incentivazioni di cui al presente regolamento, le relative quote non possono essere ripartite tra il personale che ha svolto le altre attività e costituiscono economie.
- 4. Due o più funzioni svolte dallo stesso dipendente sono remunerate in modo cumulative.
- 5. Il Fondo incentivi per le funzioni tecniche è ripartito per l'80%, ai sensi del comma 2 dell'art. 45 del D.L.gs 36/2023, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nel presente comma nonché tra i loro collaboratori, secondo le percentuali di seguito riportate:

Importo incentivo art 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023	0,02	
Funzione	Peso in % dell'80%	
Responsabile Unico del Progetto: 30	40	30%

Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa		10%
dell'intervento): 10		
Qualora il RUP non si avvale di collaboratori la relativa percentuale del		40%
10 viene attribuita allo stesso RUP		4070
Programmazione della spesa per investimenti	2,5	2,5%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e/o del	_	50/
progetto di fattibilità tecnica ed economica	5	5%
Redazione del progetto esecutivo	10	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2,5	2,5%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione - La presente voce viene		
assegnata, ai sensi dell'art. 42 del codice, alle figure che effettueranno la	5	5%
stessa: RUP / UTC		
Predisposizione dei documenti di gara	2,5	2,5%
Direzione lavori e/o Direzione dell'esecuzione	20	20%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) e/o collaboratori del direttore dell'esecuzione	2,5	2,5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2,5	2,5%
Collaudatore statico	2,5	2,5%
Collaudatore tecnico funzionale / amministrativo / Certificato Regolare esecuzione / Verifica conformità contratto di servizio / fornitura	5	5%
Importo incentivo art 45 comma 5 del D.Lgs 36/2023	Peso in % dell'20%	
Acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione - comma 6	40	40%
Attività di formazione / Specializzazione funzioni tecniche / Copertura assicurazione obbligatoria personale - comma 7	60	60%

5. In caso di svolgimento da parte di soggetti esterni di qualcuna delle attività oggetto delle incentivazioni di cui al presente regolamento, le relative quote non possono essere ripartite tra il personale che ha svolto le altre attività e contribuiscono ad incrementare il fondo del 20% di cui al successivo articolo, non generando economie.

Art. 4 - Quota del 20%

- 1. Il 20% del Fondo incentivante, così come quantificato ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento ed escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è incrementato da:
- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 3, comma 7;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 13;

- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente di cui all'art. 6, comma 5.
- 2. La suddetta quota viene destinata, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 45, commi 5-6-7 del D.Lgs. 36/2023, alle attività di seguito specificate:
 - a. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - d. per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - e. per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - f. per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
- 3. Tale quota del fondo, unitamente agli incrementi di cui al comma 1, dovrà essere accantonato su specifico capitolo di bilancio, previa determinazione del Dirigente del settore interessato ed utilizzato, per quanto concerne le quote incrementali, esclusivamente a favore dei dipendenti impegnati nella realizzazione degli interventi di cui alle lettere d o per le fattispecie di cui alle lettere e ed f- del comma precedente.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

- 1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti;
 - gli affidamenti diretti puri in assenza di confronto concorrenziale/sondaggio di mercato;
 - i lavori in amministrazione diretta;
 - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - le gare di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Art. 6 - Accertamento delle attività svolte

- 1. L'accertamento delle attività svolte dai dipendenti nell'ambito di ciascun gruppo di lavoro è effettuato dal Responsabile del Settore di competenza, su proposta del R.U.P., secondo le modalità stabilite al presente articolo, e successivamente al completamento di ogni singola fase del progetto. Nel caso di progetti di durata limitata, indicativamente di un anno, il responsabile del settore di competenza può decidere la liquidazione in un'unica fase al momento della approvazione degli atti finali del progetto.
- 2. Completate le varie fasi del procedimento, previo recepimento della relazione del RUP in cui sono accertate le specifiche attività svolte da ciascun componente, il Responsabile del Settore di competenza, avente titolarità di spesa, convalida o ratifica motivatamente le prestazioni effettuate, il rispetto del termine fissato nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro, nonché l'importo definitivo a base di compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali accertate dal RUP.
- 3. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi immotivati ed imputabili ai dipendenti incaricati.
- 4. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali

sono previsti gli incentivi, il soggetto di cui al comma 1 dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 7 - Liquidazione del compenso incentivante

- 1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Settore preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro.
- 2. In ogni caso a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo / CRE / verifica di conformità è corrisposto il saldo di eventuali importi spettanti non erogati in precedenza.
- 3. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'attestazione del dirigente non costituiscono economie ma permangono nel fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 5. Le somme predette, evidenziate negli atti di liquidazione, vanno impiegate secondo criteri e modalità stabiliti all'art. 45, commi 6 e 7.
- 4. Ai sensi dell'art. 45, comma 4 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato in sede di erogazione, sulla base del trattamento economico fondamentale spettante al dipendente. L'eventuale quota eccedente non corrisposta incrementa le risorse del fondo di cui all'art. 45, comma 5.

Art. 8 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

- 1. In caso di mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico dell'opera o nei documenti di programmazione, per cause imputabili ai dipendenti, accertate con le modalità di cui all'art. 6, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale all'incremento dei costi.
- 2. Nel caso in cui, a seguito di diretta ed esclusiva responsabilità del personale coinvolto, accertata con le modalità di cui all'art. 6, non siano rispettati i termini per la conclusione delle attività come riportati nel provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro, la quota di incentivo spettante è ridotta nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo.
- 3. Qualora si verifichino problematiche relative alla modalità di consegna od esecuzione dei servizi/forniture/lavori, a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività svolte dai dipendenti incaricati, l'incentivo è ridotto di una quota da un minimo del 10% ad un massimo del 40% in relazione alla gravità dell'inadempimento, accertata secondo le modalità di cui all'art. 6.
- 4. La somma che residua dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 incrementa le risorse del fondo di cui all'art. 45 comma 5.
- 5. Ai fini dell'applicazione del comma 1 non si considera l'aumento dei costi determinato dall'introduzione di varianti o modifiche contrattuali nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dal Codice, per cause non imputabili al gruppo di lavoro.
- 6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni / proroghe ricadenti nelle fattispecie previste dal Codice, nonché i tempi conseguenti a procedure riferibili a soggetti/Enti terzi o comunque debitamente motivati e giustificati.
- 7. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente alle attività espletate e certificate dal RUP.

- 8. Nel caso in cui i contratti non siano portati a termine a causa di errori imputabili ai dipendenti incaricati, l'accertamento è negativo e al dipendente cui è correlato l'inadempimento non spetta alcun compenso.
- 9. Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l'incentivo corrispondente viene riassegnato ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario.
- 10. In caso di accertamento parzialmente o totalmente negativo, il Responsabile di Settore contesta per iscritto, gli errori ed i ritardi imputabili ai singoli dipendenti; analogamente eventuali giustificazioni addotte dai dipendenti in caso di contestazione di errori o ritardi devono pervenire con nota scritta.
- 11. Il Responsabile di Settore valuta le giustificazioni prima di adottare l'atto di approvazione della scheda finale di ripartizione degli incentivi e di disporre l'atto di liquidazione.
- 12. L'approvazione della scheda finale di ripartizione dell'incentivo, eventualmente aggiornata o modificata in ragione dell'effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni, verrà citata nell'atto di liquidazione.
- 13. Tale approvazione costituisce accertamento positivo delle attività svolte ed è propedeutica alla corresponsione dell'incentivo con atto del Responsabile di Settore preposto alla struttura cui compete l'opera, il servizio o la fornitura.

Art. 9 - Varianti in corso d'opera (modifica dei contratti)

- 1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c) del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere/servizi/forniture aggiuntivi ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta della procedura.
- 2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle poste a base d'asta della procedura di gara
- 3. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.
- 4. L'importo dell'incentivo è calcolato sulla base degli scaglioni di cui al precedente art. 2 facendo riferimento alla somma dell'importo posto a base di gara e dell'importo eccedente di cui al precedente comma 2.

Art. 10 - Liquidazione fondo incentivante ante D.Lgs. n. 36/2023

1. La liquidazione del fondo degli incentivi alle funzioni tecniche per l'affidamento di lavori, servizi e forniture svolti con procedure di gara ante D.Lgs. n. 36/2023, ovvero D.Lgs. n. 50/2016, saranno liquidati sulla scorta del relativo Regolamento legato al D.Lgs. n. 50/2016.